



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E SERVIZI ALLA CITTA'
Servizio Edilizia Privata

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

ART 6 COMMA 2 LETT. e) D.P.R. 380/2001 – ELEMENTI DI ARREDO DELLE AREE PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI

La normativa di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) ammette tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, “..elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, senza fornire alcuna ulteriore specificazione né limitazione.

Rilevata l'assenza di riferimenti nella normativa regionale o comunale (NN.tt.a. del P.R.G. e R.E.C.) che consentano di identificare con certezza quali manufatti rientrino o meno in tale fattispecie, si ritiene che:

- rientrino sicuramente entro questa categoria, a titolo esemplificativo, elementi quali i forni in muratura, i barbecue, le fontanelle, i giochi per bambini, etc.;
- per quanto concerne i pergolati, le pensiline, i gazebo e le tettoie, si ritiene che rientrino nella fattispecie degli “elementi di arredo delle aree pertinenziali” quelli che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) vengano previsti su aree pertinenziali di edifici;
 - b) non siano riconducibili a nessuna delle tipologie rientranti nella definizione di “nuova costruzione” di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001 (e quindi non comportino creazione di volume urbanistico e superficie coperta ai sensi degli artt. 54 e 46 del R.E.C. vigente e, qualora si tratti di manufatti prefabbricati e strutture di qualsiasi genere, non abbiano comunque un utilizzo riconducibile a quelli citati alla lettera e.5 dell'art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001: abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili); in particolare si ritiene che l'assenza di copertura stabile (cfr. la definizione di “Copertura del fabbricato e di Corpi di Fabbrica” di cui all'art. 39 R.E.C. vigente, che parla esplicitamente di “solaio di copertura”), comporti la non classificabilità delle strutture come fabbricati o corpi di fabbrica ai sensi dell'art. 37 R.E.C., consentendo di escludere la creazione di volume urbanistico e superficie coperta ai sensi degli artt. 54 e 46 R.E.C. vigente.

Al di là di questi elementi minimi, non si ritiene di disporre di riferimenti normativi che consentano di escludere dalla categoria degli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” specifiche strutture, in base al previsto utilizzo o alle dimensioni e caratteristiche formali.

Le strutture riconducibili a tale tipologia risultano realizzabili con comunicazione di attività edilizia libera, qualora risulti verificato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.P.R. 380/2001, che l'intervento è conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/04.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 6 D.P.R. 380/2001, alla comunicazione di inizio lavori, dovranno essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

Rilevato infine che gli interventi realizzabili con comunicazione di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.P.R. 380/2001 "possono" essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, cosa che, non esclude la possibilità, in alternativa, di acquisire il titolo abilitativo, si ritiene che per la realizzazione degli interventi sopra descritti possa anche essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (sostitutiva di Denuncia di inizio attività per interventi di cui all'art. 22 comma 1 D.P.R. 380/2001, ai sensi dell'art. 19 L.241/90 come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito con L.122/10, e dal D.L. n. 70 del 13.05.2011).

Sono fatti comunque salvi i diritti di terzi.

13.07.2011

f.to Il Dirigente
arch. Carlo Erranti